



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA TRANSITORIA DI ALCUNE FASI
E PROCEDURE RELATIVE ALL'ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E
LAVORI, IN ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI
CUI AL D. LGS. 18 APRILE 2016, N. 50**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 19 maggio 2016

Capo I
(Disposizioni generali)

Articolo 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina le disposizioni a valenza transitoria relative ai processi di acquisizione di beni, servizi e lavori effettuati dall'Amministrazione, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 216 del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, di seguito individuato anche come "Codice".

2. Il presente regolamento disciplina anche le modalità di attuazione di alcune disposizioni del Codice al fine di consentire l'ottimale gestione dei processi di acquisizione di beni, servizi e lavori da parte dei vari Settori dell'Amministrazione.

Articolo 2
(Programmazione)

1. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 21, comma 8, del Codice in relazione a quanto previsto dall'articolo 216, comma 3, del Codice si applicano gli atti di programmazione già adottati ed efficaci, all'interno dei quali l'Amministrazione individua un ordine di priorità degli interventi, tenendo comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non completate e già avviate sulla base della programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi già approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del patrimonio esistente, nonché degli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato.

2. L'Amministrazione procede con le medesime modalità di cui al precedente comma per le nuove programmazioni che si rendano necessarie prima dell'adozione del decreto previsto dall'articolo 21, comma 8, del Codice.

3. In relazione alla programmazione degli acquisti di beni e servizi, l'Amministrazione applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 505, della legge n. 208/2015 e tiene conto delle

implicazioni derivanti dalle disposizioni che determinano obblighi di acquisto o di approvvigionamento mediante strumenti e iniziative attivati da Consip s.p.a. o dal soggetto aggregatore regionale di riferimento.

Capo II

(Procedure di affidamento di valore inferiore alle soglie comunitarie)

Articolo 3

(Processi relativi all'acquisizione di beni, servizi e lavori di valore inferiore alle soglie comunitarie)

1. L'acquisizione di beni e servizi di valore inferiore alle soglie comunitarie individuate dall'articolo 35 del Codice è effettuata mediante strumenti elettronici, quali:

- a) il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni gestito da Consip s.p.a.;
- b) altri mercati elettronici gestiti da soggetti aggregatori regionali, da altre pubbliche amministrazioni o da centrali di committenza.

2. L'acquisizione di beni o servizi in base a quanto previsto dal precedente comma 1 è effettuata:

- a) per importi superiori a 1.000 euro e inferiori a 40.000 euro, attraverso l'effettuazione di ordini diretti sul mercato elettronico gestito da Consip s.p.a. o, in termini equivalenti, di ordini diretti a valere su strumenti di acquisto elettronico messi a disposizione dal soggetto aggregatore regionale di riferimento;
- b) per importi superiori a 40.000 euro e inferiori alle soglie comunitarie relative all'acquisizione di beni e servizi, comprese quelle relative ai servizi specificati nell'allegato IX, mediante ricorso agli strumenti telematici di negoziazione, quale la richiesta di offerta, messi a disposizione nel mercato elettronico da Consip s.p.a. o, in termini equivalenti, di strumenti di negoziazione a valere su strumenti di acquisto elettronico messi a disposizione dal soggetto aggregatore regionale di riferimento.

3. L'acquisizione di beni e servizi entro le fasce di valore indicate nel precedente comma 2:

- a) può essere effettuata mediante ricorso alle convenzioni quadro o agli accordi-quadro stipulati da

Consip s.p.a o dal soggetto aggregatore regionale di riferimento, in base a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 449 della legge n. 296/2006 e dall'articolo 1, comma 7, del d.l. n. 95/2012 convertito in Legge n. 135/2012, quando risulti più economicamente vantaggioso dell'acquisizione mediante gli strumenti elettronici;

b) deve essere effettuata mediante ricorso alle convenzioni quadro o agli accordi-quadro stipulati da Consip s.p.a o dal soggetto aggregatore regionale di riferimento, in base a quanto stabilito dall'articolo 9, comma 3, del d.l. n. 66/2014 convertito in legge n. 89/2014, nonché dal relativo provvedimento di attuazione adottato con il D.P.C.M. 24 dicembre 2015, per le categorie merceologiche e per le relative soglie in esso indicate.

4. L'Amministrazione può acquisire lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso agli strumenti telematici di negoziazione, quale la richiesta di offerta, messi a disposizione nel mercato elettronico da Consip s.p.a. o, in termini equivalenti, di strumenti di negoziazione a valere su strumenti di acquisto elettronico messi a disposizione dal soggetto aggregatore regionale di riferimento.

5. L'Amministrazione può procedere ad acquisire beni e servizi mediante le procedure semplificate previste dall'articolo 36, comma 2, lett. a) e b) del Codice solo quando:

a) rilevi che i beni o i servizi di cui necessita non sono acquisibili mediante le procedure gestibili con il mercato elettronico della pubblica amministrazione gestito da Consip s.p.a. o con altri mercati elettronici o con piattaforme telematiche messi a disposizione dal soggetto aggregatore regionale di riferimento, o mediante l'adesione agli strumenti di acquisto di natura convenzionale gestiti da Consip s.p.a. o dal soggetto aggregatore regionale di riferimento, in quanto:

a.1.) radicalmente difforni rispetto alle proprie esigenze e alle specifiche tecniche o prestazionali corrispondenti al proprio fabbisogno;

a.2.) non presenti nei suindicati strumenti di acquisto elettronici e di natura convenzionale.

6. In relazione all'acquisto di beni e di servizi informatici l'Amministrazione si attiene agli obblighi previsti dall'articolo 1, commi da 512 a 516 della legge n. 208/2015.

7. Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono applicabili dall'Amministrazione in via transitoria sino alla definizione della qualificazione della stessa come stazione appaltante in base

all'articolo 38 del Codice.

Articolo 4

(Modalità di effettuazione dell'indagine di mercato per procedure di affidamento di appalto di valore inferiore alle soglie comunitarie)

1. In relazione a quanto stabilito dall'articolo 216, comma 9 del Codice, l'individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure previste dall'articolo 36, comma 2, lett. b) e c) del Codice stesso avviene tramite indagini di mercato effettuate dall'Amministrazione mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente (sezione "Bandi e gare" del sito internet) per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta.

2. Qualora l'Amministrazione intenda invitare alla procedura un numero ristretto di operatori economici a fini di snellimento delle procedure e comunque in numero sempre superiore a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, lett. b) e c) del Codice, l'avviso di cui al precedente comma 1, specifica il criterio o i criteri che saranno utilizzati per individuare gli operatori da invitare, mediante scelta tra quelli che hanno rappresentato il proprio interesse.

3. I risultati dell'indagine di mercato sono riportati nel testo del provvedimento di aggiudicazione.

Capo III

(Procedure per l'affidamento di appalti di valore superiore alle soglie comunitarie)

Articolo 5

(Pubblicità delle procedure in ambito nazionale)

1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 216, comma 11, del Codice gli avvisi e i bandi relativi alle gare e alle procedure per l'affidamento di appalti di valore superiore alle soglie comunitarie sono pubblicati in ambito nazionale:

- a) sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici;
- b) sul “profilo di committente” della stazione appaltante;
- c) entro i successivi due giorni lavorativi, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;

- d) dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Commissione, ovvero dopo cinque giorni da detta trasmissione in caso di procedure urgenti, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti.

2. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel Codice avviene esclusivamente in via telematica e non può comportare oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti.

3. In relazione a quanto previsto dall'articolo 216, comma 11 del Codice, le spese per la pubblicazione degli estratti dei bandi sui quotidiani nazionali e a diffusione locale sono rimborsate dall'aggiudicatario all'Amministrazione, che le indica nel bando o nel disciplinare di gara.

Articolo 6

(Criteri per la nomina della Commissione giudicatrice nelle procedure di affidamento con offerta economicamente più vantaggiosa)

1. Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice, che opera secondo le disposizioni stabilite nel Codice e nel presente regolamento in relazione alla sua composizione in base a quanto previsto dall'articolo 216, comma 12, del Codice stesso.

2. La Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte nelle gare e nelle procedure di affidamento è nominata dal Dirigente del Settore competente ad effettuare la scelta del soggetto

affidatario del contratto.

3. La commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto ed è presieduta dal Dirigente del Settore competente ai sensi del comma precedente.

4. I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto, né possono svolgere alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

5. Coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari.

6. Nel provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice è individuato anche il segretario della stessa, che però non assume il ruolo di componente del collegio.

7. Si applicano ai commissari e al segretario della Commissione giudicatrice l'articolo 35-bis del d.lgs. n.165/2001, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l'articolo 42 del Codice. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

8. I commissari diversi dal presidente sono selezionati dal dirigente competente tra i dipendenti di comprovata esperienza e competenza della stazione appaltante, tenendo conto che non possono far parte della commissione presieduta dallo stesso dirigente per ~~non~~ più di tre volte consecutive.

9. In caso di accertata assenza e/o carenza e/o indisponibilità in organico di adeguate professionalità, nonché nei casi in cui ricorrano esigenze oggettive e comprovate di soggetti con particolare esperienza in rapporto all'oggetto dell'appalto, i commissari diversi dal presidente sono scelti tra Dirigenti e funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1 del Codice oppure con un criterio di rotazione tra gli appartenenti alle seguenti

categorie:

- a) professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali;
- b) professionisti, esercitanti attività non regolamentate con riferimento alla legge n. 4/2013, con almeno dieci anni di attività in base all'articolo 5 del d.P.R. n. 633/1972, nell'ambito di un elenco formato sulla base di specifico avviso pubblico;
- c) professori universitari di ruolo, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza.

10. Gli elenchi di cui al comma 9 sono soggetti ad aggiornamento almeno annuale.

11. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

12. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'Amministrazione.

13. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione.

Articolo 7

(Definizione dei criteri per la valutazione delle offerte nelle procedure di affidamento con l'offerta economicamente più vantaggiosa)

1. L'Amministrazione continua ad applicare transitoriamente per la definizione e la valutazione dei criteri nelle gare con l'offerta economicamente più vantaggiosa le disposizioni contenute nell'articolo 216, comma 17, del Codice, nonché negli allegati G, I, L, M, e P del D.P.R. 207/2010.

Articolo 8

(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni del presente regolamento cessano di avere efficacia dal momento dell'entrata in vigore o di acquisizione dell'efficacia dei decreti o degli atti regolativi dell'Anac inerenti le specifiche disposizioni del Codice rispetto alle quali è stata attivata la fase transitoria.